



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI E PER L'IGIENE URBANA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.60 dd. 30.11.2011.
Divenuto esecutivo in data 21.12.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Santi Terranova

IL SINDACO
Edoardo Maricchio

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	4
SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. Campo di applicazione.....	4
ART. 2. Finalità e obiettivi	4
ART. 3. Quadro di riferimento normativo.....	5
ART. 4. Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	6
ART. 5. Informazione, educazione e comunicazione	6
SEZIONE 2. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI	7
ART. 6. Definizioni	7
ART. 7. Autocompostaggio	8
ART. 8. Classificazione dei rifiuti urbani.....	9
ART. 9. Imballaggi	11
ART. 10. Esclusioni	11
SEZIONE 3. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	11
ART. 11. Rifiuti assimilabili	11
ART. 12. Criteri di assimilazione	12
ART. 13. Assimilazione dei rifiuti inerti	15
ART. 14. Assimilazione dei rifiuti sanitari	16
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	17
SEZIONE 1. GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	17
ART. 15. Finalità del servizio di raccolta	17
ART. 16. Ente Gestore del servizio	17
SEZIONE 2. ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DI RACCOLTA	18
ART. 17. Modalità di raccolta	18
ART. 18. Conferimento del rifiuto indifferenziato.....	18
ART. 19. Conferimento della raccolta differenziata	19
ART. 20. Centro di raccolta rifiuti urbani	20
ART. 21. Modalità di conferimento della raccolta differenziata.....	20
ART. 22. Trasferimento o trasbordo di rifiuti.....	25
ART. 23. Rapporti con Associazioni di Volontariato	26
ART. 24. Norme relative alla collocazione dei contenitori.....	26
ART. 25. Divieti d'uso dei contenitori	27
ART. 26. Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta.....	27
SEZIONE 3. GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	28
ART. 27. Rifiuti cimiteriali.....	28
ART. 28. Rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili.....	29

ART. 29. Rifiuti abbandonati e rinvenuti sul territorio comunale	29
ART. 30. Rifiuti derivanti dalle attività effettuate dal Comune	29
ART. 31. Oli e grassi vegetali e animali esausti	30
ART. 32. Rifiuti di beni in polietilene non domestici.....	30
ART. 33. Rifiuti agricoli	30
ART. 34. Rifiuti di aree portuali	31
ART. 35. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuoriuso e da loro parti.....	31
ART. 36. Convenzioni per la gestione di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico.....	31
ART. 37. Pesata dei rifiuti urbani	32
TITOLO III – NORME ACCESSORIE, SANZIONATORIE E FINALI	33
SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE	33
ART. 38. Comportamenti vietati	33
ART. 39. Pulizia delle caditoie stradali	34
ART. 40. Norme generali di nettezza urbana	34
ART. 41. Aree scoperte private e luoghi di uso comune.....	34
ART. 42. Aree occupate da pubblici esercizi e strutture, anche temporanee.....	34
ART. 43. Pulizia delle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche.....	35
ART. 44. Attività di carico e scarico di merci e materiali	35
ART. 45. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	35
ART. 46. Interventi su conglomerati cementizi, coperture, ed altri manufatti contenenti amianto	36
SEZIONE 2. CONTROLLI E SANZIONI	36
ART. 47. Violazioni alle prescrizioni del regolamento e sanzioni.....	36
SEZIONE 3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	37
ART. 48. Entrata in vigore.....	37
ART. 49. Norme e regolamenti di attuazione	37
ALLEGATO: SANZIONI PREVISTE, IN APPLICAZIONE ALL'ART. 47.....	38

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

SEZIONE 1. Disposizioni generali

ART. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Prevede inoltre disposizioni per l'igiene urbana e del territorio.
2. Il regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e del Programma Attuativo provinciale di settore.
3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
4. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, in attuazione all'art. 198 del d.lgs. 152/2006, stabilisce in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della gestione dei medesimi.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale di Grado. Il Comune assicura la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in tutto il suo territorio, in tutti i centri abitati, le frazioni e nei nuclei abitativi. Il servizio di raccolta è esteso anche agli insediamenti sparsi nelle frazioni di Fossalon e Boscat.

ART. 2. Finalità e obiettivi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, l'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti; nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il comune adotta ogni opportuna azione avvalendosi anche di accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 07 settembre 1987, n. 30 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

ART. 3. Quadro di riferimento normativo

1. Il presente regolamento è formulato in accordo con le principali disposizioni normative nazionali e regionali e fa riferimento a:
 - Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale - Parte quarta: Gestione dei rifiuti;
 - Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
 - Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: relativo alle discariche di rifiuti;
 - Decreto 27 settembre 2010: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
 - Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n° 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;
 - Decreto 8 marzo 2010, n. 65: Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
 - Decreto del Ministero dell'Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 - Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e s.m.i. : Capo III Tassa per i rifiuti solidi urbani;
 - Decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254 recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
 - Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
 - L.R. 7 settembre 1987 n. 30 e s.m.i.: Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento si integra con la pianificazione regionale. In particolare si conforma ai seguenti piani o programmi:
 - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato con D.P.Reg. n° 044/Pres. del 19.02.2001 e modificato con D.P.R. 13 agosto 2007, n. 0253/Pres.;
 - Piano regionale di gestione rifiuti – sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi ed urbani pericolosi, approvato con D.P.Reg. n°0357/P res. del 20.11.2006;
 - Programma regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato con D.G.R. 12 agosto 2005, n. 0274/Pres.;
 - Programma di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica (approvato con D.P.R. 20 novembre 2006, n. 0356/Pres..)
3. Il presente regolamento è da intendersi come strumento attuativo della seguente programmazione provinciale:

- Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, adottato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Gorizia 20 dicembre 2010, n. 51.

ART. 4. Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono coperti mediante la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni.
2. Sino all'emanazione del regolamento ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, l'istituzione e la relativa applicazione della tariffa è disposta dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" e gli importi sono determinati con provvedimento annuale.
3. I costi del servizio eventualmente non coperti dalla tariffa rimangono a carico del Comune.

ART. 5. Informazione, educazione e comunicazione

1. Il Comune in sintonia con la pianificazione e programmazione di settore sviluppa le azioni comunicative, informative ed educative ivi contenute.
2. Il Comune e il Gestore del servizio attivano di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
3. Il Comune, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere l'eventuale ubicazione dei contenitori stradali urbani, dei centri di raccolta dei rifiuti, gli orari di apertura alle utenze di questi ultimi, le modalità di conferimento, gli obiettivi in accordo anche con le esigenze dei cittadini.
4. Parimenti il Comune e il Gestore garantiscono anche all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.
5. Il Comune e il Gestore utilizzano i rispettivi siti internet, pubblicazioni e riviste ed ogni altro strumento comunicativo per diffondere le informazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti.

SEZIONE 2. Definizioni e classificazioni

ART. 6. Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'intera attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati consistenti nella raccolta e trasporto dei rifiuti e nel controllo di queste operazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento, s'intende per:
 - rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs 152/06 e s. m. i.;
 - rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - gestore del servizio: il soggetto che, in base alle forme di cui al D.Lgs. 267/00 e all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
 - conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - trattamento: operazioni di recupero o smaltimento;
 - gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs 152/06 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
 - spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

- rifiuti assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità¹.
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto;
- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): rifiuti derivanti da apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da correnti elettriche o da campi elettromagnetici progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.² Ricadono quindi in questo ambito di applicazione, ad esempio, computer, grandi e piccoli elettrodomestici, condizionatori, luci, ecc..;
- rifiuti urbani pericolosi: sono costituiti dai rifiuti di origine domestica che contengono sostanze pericolose in quantità rilevabile, come ad esempio batterie al nichel-cadmio, medicinali, pitture e vernici, ecc..

ART. 7. Autocompostaggio

1. Il Comune incoraggia ed incentiva il compostaggio della frazione organica prodotta dai nuclei familiari in possesso di un'area comune, un giardino o di un fondo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
3. Sono compostabili le seguenti sostanze:
 - rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci d'uova e di noci, scarti del pesce);
 - ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
 - cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
 - residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
 - escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
 - cenere di legna (in piccole quantità).
4. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze: olio di friggitura, lettiera di animali domestici non indicati in precedenza, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente.

¹ Art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

² D.Lgs. 25 luglio 2005, n°151.

5. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dar luogo ad emissioni di odori sgradevoli. A questo scopo sono da favorire i sistemi che favoriscono abbondante passaggio d'aria, la quale garantisce, attraverso processi di decomposizione aerobica, velocità di trasformazione e ridotte emissioni odorose.
6. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di insetti, richiamo di animali indesiderati (ratti, ecc.) o qualsiasi altro disagio per la popolazione. Per limitare al massimo queste possibilità si suggerisce di coprire saltuariamente con un leggero strato di terra il materiale depositato o di predisporre sistemi di copertura dei compostatori con reti metalliche e tessuti plastici ombreggianti che pur garantendo il passaggio d'aria, ostacolano il passaggio di insetti e roditori.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio devono essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata igienizzazione del materiale e assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
 - b) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere utilizzati in proprio tramite il compostaggio, devono essere conferiti esclusivamente presso il centro di raccolta o negli appositi contenitori stradali, previo pagamento del costo del servizio.
9. Il Comune e il Gestore del servizio sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.
10. L'autocompostaggio è soggetto a controlli da parte del Comune o di suo delegato.

ART. 8. Classificazione dei rifiuti urbani

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in RIFIUTI URBANI e RIFIUTI SPECIALI e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.
Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
2. Ai sensi dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi secondari e terziari e di rifiuti di imballaggio secondari e terziari possono conferire i suddetti

imballaggi e rifiuti al servizio pubblico, nei limiti dei criteri determinati ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e).

3. I rifiuti urbani possono essere raggruppati, in base alla provenienza, nel seguente modo:
- a) rifiuti domestici: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti dalle abitazioni, o dai locali di genere analogo, ad esclusione dei rifiuti come terra, terriccio, ghiaia, materiale e rottami provenienti da lavori di restauro o artigianali e di manutenzione delle abitazioni o dei locali di ogni altro genere, nonché la fuliggine dei camini. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti esterni: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, aree libere, per tutte le quantità giacenti. I rifiuti spiaggiati che siano depositati sulle spiagge in concessione a gestori privati, sono da considerarsi rifiuti speciali a tutti gli effetti, in quanto prodotti da attività di servizio.
 - c) rifiuti assimilati: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, come individuati nel presente Regolamento;
 - d) rifiuti cimiteriali: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
4. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani possono essere classificati, in base alle caratteristiche merceologiche (tipologie), nel seguente modo:
- a) rifiuti organici: comprende la frazione organica dei rifiuti urbani (FOS), caratterizzata da alto tasso di umidità e compostabile; a loro volta si suddividono in:
 - frazione verde: comprende scarti vegetali derivanti da interventi di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante, sia pubbliche che private;
 - frazione umida: materiale organico putrescibile costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - b) rifiuti secchi riciclabili/recuperabili (RUR): sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, destinabili a recupero, riciclaggio e riutilizzo, quali:
 - carta e cartone, compresi gli imballaggi di carta e cartone;
 - plastica e imballaggi in plastica riciclabile;
 - vetro e imballaggi in vetro (bottiglie), oggetti in vetro, lampadine escluse;
 - imballaggi metallici quali lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri oggetti metallici;
 - polistirolo espanso;
 - prodotti tessili ed abiti;
 - altre frazioni riciclabili/recuperabili non comprese nei punti precedenti e per il cui recupero esistano opportunità di mercato;
 - c) rifiuti ingombranti: sono rifiuti di grandi dimensioni, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento (mobili, reti, materassi e oggetti per la casa dismessi, elettrodomestici, imballaggi voluminosi, rifiuti da bricolage o del "fai da te", ecc.), che per dimensioni e/o peso non possono essere conferiti al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti (all'interno di sacchetti o contenitori), destinati allo smaltimento o al parziale recupero;
 - d) rifiuti secchi non riciclabili o non differenziati: rifiuto urbano residuo, costituito da tutte le restanti frazioni che non possono essere conferite nelle raccolte differenziate, pertanto non più suscettibili di recupero e destinate a smaltimento (discarica o incenerimento);
 - e) rifiuti urbani particolari e pericolosi: rifiuti che per loro composizione o contaminazione da sostanze classificate pericolose richiedono trattamenti specifici o risultano incompatibili con il sistema di smaltimento finale in condizioni di sicurezza e di tutela ambientale, per questo oggetto di raccolte selettive:
 - Pile e batterie a secco
 - Accumulatori per auto

- Farmaci
 - Contenitori etichettati con i simboli di pericolosità “T” “F” “X” o “C” e prodotti contenuti (inchiostri, adesivi, vernici, solventi, smacchiatori)
 - Prodotti contenenti mercurio
 - Tubi Fluorescenti
 - Cartucce esauste di toner od inchiostro per fotocopiatori o stampanti;
 - Oli minerali esausti (per autotrazione)
 - Oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare
 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (RAEE).
5. Eventuali modifiche al D.Lgs. 152/2006 in merito alla definizioni e alla classificazione dei rifiuti urbani, hanno effetto immediato sulla presente normativa.

ART. 9. Imballaggi

1. Il Comune individua nella raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio una delle forme principali per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 205 D.Lgs n. 152/2006. A tal fine organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
 - a. garantisce la copertura omogenea del territorio tenuto conto del contesto geografico;
 - b. gestisce la raccolta differenziata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
3. Gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato (art. 221 D.Lgs. 152/2006). Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nelle more del decreto che definisce i criteri di assimilabilità di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e) secondo quanto indicato all'art. 12, comma 7 del presente regolamento, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di “vuoto a rendere” realizzati sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

ART. 10. Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

SEZIONE 3. Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

ART. 11. Rifiuti assimilabili

1. L'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 assegna al Comune il compito di determinare “l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lettera e)” del medesimo decreto.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione;
- c) i rifiuti da lavorazioni artigianali e industriali
- d) i rifiuti da attività commerciali;

- e) i rifiuti da attività di servizio;
 - f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
2. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione, che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani.
 3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli disciplinano le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da utenze non domestiche. Ai fini dell'assimilazione devono intendersi soddisfatte contestualmente le condizioni qualitative e quantitative del rifiuto, nonché le condizioni di conferimento al gestore del Servizio pubblico di raccolta.
 4. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; né i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di 150 metriquadri.
 5. Le attività commerciali, artigianali, agricole e terziarie che soddisfano ai requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, possono conferire i propri rifiuti speciali al servizio pubblico, nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche, nei limiti quantitativi e qualitativi di cui al successivo art. 12.
 6. Il servizio di raccolta e l'avviamento al recupero di tali rifiuti sono garantiti senza ulteriori oneri attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
 7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione, provvedendo ad un loro adeguato e distinto smaltimento/recupero direttamente o a mezzo di ditte autorizzate in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. integr. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, qualora non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del successivo art.12, sono a carico del produttore e/o detentore.

ART. 12. Criteri di assimilazione

1. Il presente articolo definisce i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani così da agevolare lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto sul territorio e presso il centro comunale di raccolta. Le frazioni di rifiuti speciali che si intendono assimilare agli urbani devono essere misurabili al fine del controllo dei loro flussi e di una corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti.
2. L'assimilazione per qualità e quantità contenute nel presente articolo costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
3. Le frazioni di rifiuti speciali che si intendono assimilare agli urbani devono essere misurabili al fine del controllo dei loro flussi e di una corretta gestione dell'intero ciclo dei rifiuti.
4. Devono comunque essere osservate le seguenti condizioni:
 - a) assenza di contaminazione con sostanze e preparati classificati pericolosi secondo gli allegati alla Parte Quarta, allegato I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata;
 - c) conferimento al servizio pubblico, secondo le modalità di raccolta attivate dal Comune e nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento;

- d) compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati.
5. Qualora il produttore richieda particolari modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati (es. ritiro a domicilio), la diversa organizzazione del servizio ed i relativi oneri di raccolta devono essere definiti con il soggetto gestore del servizio di igiene urbana incaricato mediante apposita convenzione;
6. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:
- pneumatici fuori uso;
 - macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - cavi e materiali elettrici in genere;
 - cemento amianto;
 - terre e rocce da scavo;
 - rifiuti derivati da attività di selezione meccanica e in generale di trattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - rifiuti fortemente maleodoranti;
 - i rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale;
 - altre tipologie che siano espressamente escluse con provvedimento comunale.
7. Per le attività che rientrano nelle tipologie di cui al precedente art. 11 comma 1 e rispondenti alle caratteristiche di cui al precedente art. 11, si intendono assimilati agli urbani, e quindi conferibili al servizio pubblico, i rifiuti non pericolosi definiti per qualità e quantità alle seguenti condizioni:

a) per qualità:

I limiti di assimilabilità vengono definiti in base alla provenienza dei rifiuti; per definire le categorie di attività che producono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, si fa riferimento alla classificazione definita dal DPR 158/99 ed utilizzata dal Servizio Tributi – Area Economico Finanziaria del Comune di Grado, come di seguito indicato nella tabella 1.

Tabella 1: categorie attività produttive

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4A	Campeggi, impianti sportivi
4B	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione

21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati per la vendita di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club
30A	Porti Nautici

Per le categorie di attività indicate nella precedente tabella, si assimilano per qualità tutti i rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione derivanti dalle attività appartenenti alle categorie 3, 19, 20 e 21.

b) per quantità:

Per le categorie di attività sopra elencate (ad esclusione delle superfici di attività della categoria 3, 19, 20 e 21), si assimilano i rifiuti non pericolosi definiti nelle tipologie e nei quantitativi massimi conferibili di cui alla tabella seguente (tabella 2).

Le soglie quantitative fissate possono essere modificate, con deliberazioni della Giunta Comunale, in virtù di esigenze sopraggiunte, e sempre nell'ottica dell'efficacia, efficienza, economicità del servizio.

Il limite quantitativo dei rifiuti di provenienza non domestica è riferito al peso annuo per singola utenza.

I rifiuti assimilati sono conferibili presso i cassonetti di prossimità e/o il centro di raccolta comunale, secondo quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento.

Tabella 2: Limiti quantitativi dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cui alla Tabella 1 come conferimento annuo complessivo.

DESCRIZIONE RIFIUTO	CER	QUANTITA' MASSIME ANNUE CONFERIBILI ³
Rifiuti da impianti di depurazione delle acque reflue urbane (materiale solido raccolto su griglie e vagli)	19.08.01	1500 chilogrammi (kg)
Pitture e vernici di scarto, non contenenti sostanze pericolose (diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11*)	08.01.12 20.01.28	50 kg
Imballaggi in carta e cartone	15.01.01	10.000 kg
Imballaggi in plastica	15.01.02	7.000 kg
Imballaggi in legno, non contenenti sostanze pericolose	15.01.03	4.000 kg
Imballaggi in metallo	15.01.04	3.000 kg
Imballaggi in materiali compositi (tetrapak)	15.01.05	2.000 kg
Imballaggi in vetro	15.01.07	8.000 kg
Imballaggi in materiale tessile	15.01.09	250 kg
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15.02.03	250 kg

³ La presente tabella si intende valida fino all'emanazione da parte dello Stato dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, derivanti da enti e imprese.

Cartucce esaurite per stampanti laser, per stampanti inkjet e per stampanti ad aghi, non contenenti sostanze pericolose	16.02.16	20 pezzi
Rifiuti inerti provenienti da piccoli interventi di demolizione o manutenzione eseguiti in economia, costituiti esclusivamente da coppi, mattoni, intonaci, piastrelle e cemento	17.01.07	250 kg
Rifiuti inerti provenienti da piccoli interventi di demolizione o manutenzione eseguiti in economia, costituiti da coppi, mattoni, intonaci, piastrelle e cemento, con presenza in percentuale minoritaria di legno, metallo, plastica, etc.	17.09.04	250 kg
Carta e cartone	20.01.01	8.000 kg
Vetro	20.01.02	5.000 kg
Abbigliamento	20.01.10	50 kg
Prodotti tessili	20.01.11	50 kg
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	20.01.32	50 kg
Pile portatili esauste non pericolose, diverse dalle pile industriali	20.01.34	100 pezzi
Legno, non contenente sostanze pericolose	20.01.38	5.000 kg
Plastica	20.01.39	1.000 kg
Metalli misti (rame, bronzo, ottone, stagno, alluminio, zinco, ferro e acciaio)	20.01.40	5.000 kg
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) a fine vita (RAEE) non contenenti componenti/sostanze pericolosi, se equivalenti a quelli di uso domestico, limitati ai gruppi di appartenenza 2, 4 e 5	16.02.14 20.01.36	
<ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento 2 (R2): grandi elettrodomestici, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e condizionamento (es. lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie) 		3 pezzi
<ul style="list-style-type: none"> • Raggruppamento 4 (R4): piccoli elettrodomestici, consumer electronics, apparecchiature per l'informatica e l'office automation, apparecchi di illuminazione ed altro (es. videocamere, videoregistratori, registratori, amplificatori, strumenti musicali, giocattoli elettrici e apparecchiature elettriche per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici non infettati) 		10 pezzi
Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde, costituiti da sfalci del verde e potature, scarti vegetali in genere (erbe, fiori, verdure, piante)	20.02.01	20 metricubi
Rifiuti ingombranti, ovvero di grande volume e di varia natura, non riconducibili alle tipologie del legno, plastica e metallo, se equivalenti a quelli di uso domestico (es. divani e poltrone, materassi, mobili in materiali compositi, tubi)	20.03.07	20 pezzi
Rifiuti biodegradabili da cucine di mense e ristoranti	20.01.08	10.000 kg
Rifiuti urbani non differenziati (cd. "Secco residuo")	20.03.01	30.000 kg
Rifiuti di mercati, costituiti da frazione organica, esclusi gli scarti di macelleria e pescheria	20.03.02	2.000 kg

ART. 13. Assimilazione dei rifiuti inerti

1. Ai fini del presente Regolamento, per rifiuti inerti si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; che non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Rientrano in tale raggruppamento i seguenti materiali: i materiali provenienti da demolizioni e scavi (terre e rocce), i materiali litoidi da costruzione e gli sfridi di materiali da costruzione, i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.).
2. Sono disciplinati dal presente regolamento e pertanto gestiti come rifiuti urbani, i rifiuti inerti di provenienza domestica derivanti, da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio, nonché quelli provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti ad uso di civile abitazione se eseguiti in

economia direttamente dal proprietario/conduuttore del locale e nei limiti dei quantitativi indicati nella tabella di assimilazione. Non sono assimilati i rifiuti inerti provenienti da cantieri temporanei.

3. Il Comune promuove il recupero di tali rifiuti mediante la raccolta differenziata con conferimento diretto da parte dell'utente nel centro comunale di raccolta, nei limiti quantitativi di cui al Regolamento comunale del centro di raccolta.
4. I rifiuti inerti provenienti da attività produttive, sono definiti a tutti gli effetti come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.lgs 152/2006, e debbono essere conferiti ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti inerti.

ART. 14. Assimilazione dei rifiuti sanitari

1. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, sono definiti come rifiuti speciali sanitari. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179).
2. Sono rifiuti sanitari assimilabili e dunque rientranti nel presente Regolamento i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo e simili:
 - a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilabili agli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.lgs 152/2006;
 - d. rifiuti urbani non differenziati;
 - e. rifiuti costituiti da indumenti monouso.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

SEZIONE 1. Gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

ART. 15. Finalità del servizio di raccolta

1. Il Comune organizza la raccolta dei rifiuti attraverso un sistema integrato, istituendo la raccolta differenziata e perseguendo gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/2006 e ulteriori eventuali obiettivi previsti dalla pianificazione regionale e provinciale secondo i principi di economicità ed efficienza.
2. Il Comune, d'intesa con il Gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a garantire il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
 - a. rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
 - b. tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
 - c. affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
 - d. opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di gestione dei rifiuti speciali.
4. Il Gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica.
5. Il cittadino è tenuto a collaborare con il comune ed il gestore al corretto funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

ART. 16. Ente Gestore del servizio

1. Nelle more di costituzione della Autorità d'Ambito od altro soggetto previsto dallo strumento di pianificazione Provinciale, la gestione del servizio di cui all'art.1 è di competenza del Comune di Grado che vi provvede, con diritto di privativa, nelle forme previste dal T.U.E.L. 267/2000 e dall'articolo 200 del D.Lgs. n.156/2006 e successive modifiche ed integrazioni, tramite apposito soggetto, denominato "Gestore del Servizio" con le modalità stabilite nell'apposito "contratto di servizio".
2. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio e negli Atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni e le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o allo smaltimento.
3. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
4. Il gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

SEZIONE 2. Organizzazione dei sistemi di raccolta

ART. 17. Modalità di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche dei rifiuti, all'interno del territorio comunale la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. raccolta con contenitori stradali garantita da appositi specifici contenitori (cassonetti) posizionati singolarmente o raggruppati sul territorio dentro i quali possono essere singolarmente depositati i rifiuti indifferenziati ed altre specifiche categorie quali carta, imballaggi in cartone, plastica, vetro e lattine in alluminio, acciaio o banda stagnata, rifiuti di natura organica. E' vietato conferire in prossimità dei contenitori stradali, i rifiuti urbani domestici, quelli ingombranti e/o pericolosi;
 - b. raccolta presso particolari utenze che prevede il ritiro dei rifiuti presso il luogo di produzione e consentono di intercettare specifiche tipologie di rifiuti che sono caratteristiche di alcune realtà produttive (cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali);
 - c. raccolte a chiamata, effettuate in occasioni particolari e per specifiche esigenze, generalmente inerenti i rifiuti ingombranti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - d. raccolta presso il centro di raccolta ubicato in località Isola Le Cove, all'interno di una zona recintata, presidiata, dotata di contenitori per il conferimento differenziato delle diverse tipologie di rifiuti le cui modalità di gestione e relativa regolamentazione sono oggetto di apposito regolamento comunale;
 - e. cestini stradali ubicati in diversi punti della città con una distribuzione tale da garantire una agevole fruibilità da parte del cittadino. Vengono vuotati dagli operatori con frequenza giornaliera durante la stagione estiva e bisettimanale nel rimanente periodo dell'anno. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici, quelli ingombranti e/o pericolosi.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato da operatori specializzati. E' vietato agli operatori di aderire a richiesta da parte degli utenti di introdursi nelle abitazioni private, o nei locali a qualunque uso adibiti, per il ritiro dei rifiuti.

ART. 18. Conferimento del rifiuto indifferenziato

1. Il rifiuto indifferenziato va conferito nei cassonetti di prossimità, collocati in quantità pari alle necessità dell'utenza: i rifiuti indifferenziati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in modo da evitare la dispersione del contenuto. L'utente dovrà altresì aver cura di richiudere il cassonetto stradale dopo l'uso: qualora i contenitori siano colmi, non è consentito depositarvi sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare i sacchi eccedenti all'esterno dei contenitori stessi.
2. La cadenza della raccolta è programmata in base alle necessità dell'utenza con seguente cadenza:
 - a. in Zona rurale, comprendente le frazioni rurali di Fossalon e Boscat, la cadenza programmata è bisettimanale durante l'intero arco dell'anno solare;
 - b. in Zona residenziale, comprendente le due principali frazioni a carattere abitativo residenziale Valle Cavarera, Pineta e Primero, la frequenza prevista è trisettimanale durante il periodo estivo (maggio – settembre) e bisettimanale nel rimanente periodo dell'anno;
 - c. in Zona centro, comprendente i quartieri Città Giardino, Isola della Schiusa e Colmata, che non differisce molto dalla zona residenziale, se non per il numero di abitanti residenti più elevato, la raccolta sarà svolta con la stessa frequenza;

- d. in Zona pedonale e “Castrum”, che include il centro storico in senso stretto e le zone limitrofe a traffico limitato, si prevede di implementare il sistema di raccolta attuale con le piazzole interrato adeguandole variandone anche l'ubicazione o i, in alternativa, posizionare contenitori mobili di tipo scarrabile in diversi punti del centro storico che rimarranno a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. A seconda del periodo dell'anno si potranno variare le frequenze settimanali di posizionamento delle isole mobili, in relazione ai differenti volumi di rifiuti prodotti. Nei mesi di luglio e agosto la raccolta potrà essere effettuata con cadenza giornaliera, mentre nei mesi invernali le frequenze potranno essere sensibilmente ridotte, indicativamente ad una cadenza bisettimanale.
 - e. Nei Villaggi turistici e nei campeggi la raccolta sarà svolta giornalmente durante tutta la stagione estiva (maggio – settembre).
3. Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, l'utente non domestico deve conferire i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori per i rifiuti urbani predisposti dal Gestore, con le avvertenze e i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto ai divieti generali indicati all'art. 38 del presente regolamento);
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani per qualità, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in modo da evitare la dispersione del contenuto;
 - i quantitativi di rifiuti assimilabili conferibili nei cassonetti stradali non devono in alcun caso compromettere o creare pregiudizio alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.
 4. Il servizio provvede giornalmente anche allo svuotamento dei cestini ubicati sul territorio comunale, la pulizia del centro storico, della diga Nazzario Sauro, del viale Europa Unita, del viale Dante Alighieri, delle aree pedonali dell'anello del centro storico e le aree prospicienti il porto Mandracchio, garantiti giornalmente con un operatore.
 5. In casi speciali di riconosciuta necessità, la Giunta Municipale potrà consentire, in via eccezionale deroghe alla frequenza ed alle limitazioni di orari come sopra stabilite.
 6. Così pure potrà essere disposto, in caso di necessità e con norma di ordine generale, che la raccolta venga eseguita con frequenza diversa rispetto quanto stabilito.

ART. 19. Conferimento della raccolta differenziata

1. Il Comune istituisce nel territorio un sistema di diversificazione della raccolta dei rifiuti.
2. I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati sono effettuati in orari concordati con il Gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti al recupero.
3. I rifiuti oggetto del presente articolo devono essere detenuti, a cura del produttore, separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati od in altri contenitori per le raccolte differenziate.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate per il miglioramento del servizio o per corrispondere alla pianificazione regionale, quali l'attivazione anche in via sperimentale di altri servizi di raccolta, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

ART. 20. Centro di raccolta rifiuti urbani

1. Il centro di raccolta comunale, disciplinato dal Decreto Ministeriale del 08/04/2008, è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, finalizzata all'ottimizzazione del trasporto agli impianti di recupero e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. A livello pianificatorio (Programma Provinciale di Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani adottato nel 2010), la Provincia di Gorizia ha individuato il territorio di Grado quale area di localizzazione di una delle strutture comunali e sovracomunali del territorio provinciale, funzionali a garantire una distribuzione diffusa dei C.C.R. sul territorio provinciale. La presenza di un centro di raccolta rifiuti sarà sufficiente a garantire l'autosufficienza di raccolta per il bacino di conferimento coincidente con l'intero territorio comunale.
3. L'Amministrazione ha individuato in Località Laguna – Isola Le Cove l'ubicazione del centro di raccolta che servirà l'intero territorio di Grado, comprese le frazioni di Fossalon e Boscat, la cui gestione avverrà secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento del Centro.
4. Si rimanda a specifico regolamento la disciplina per la gestione del Centro di raccolta e le modalità di conferimento da parte dell'utenza.

ART. 21. Modalità di conferimento della raccolta differenziata

1. L'organizzazione della raccolta differenziata, tramite il Gestore del servizio, ha la struttura e la dotazione sufficiente a garantire la copertura delle seguenti tipologie di rifiuti:

CARTA E CARTONE

Appartengono a questa categoria rifiuti quali ad esempio, scatole e scatoloni, octabin, piccoli imballaggi in cartone (previa riduzione volumetrica), carta da imballo, giornali, quaderni, vecchi libri, moduli a carta continua, carta pulita in generale, riviste e tetrapak (cartoni del latte e dei succhi di frutta).

Non vanno conferite carte plastificate, metallizzate, oleate, vetrate a carbone, carta assorbente né carte accoppiate con altri materiali.

I rifiuti di carta non devono essere conferiti presso i cassonetti in sacchetti di plastica, ma esclusivamente con contenitori di carta/cartone.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- **Contenitori stradali** di colore BIANCO, con cadenza di raccolta diversificata in funzione della stagionalità;
- **Isole interrato**, limitatamente alla zona pedonale. Si prevede la ristrutturazione delle tre isole già presenti in Via Conti di Grado, Piazzetta San Marco e Piazza Biagio Marin, con eventuale integrazione di ulteriori strutture variandone anche l'ubicazione o in alternativa, posizionare contenitori mobili di tipo scarrabile in diversi punti del centro storico che rimarranno a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. Nelle isole interrato sarà comunque vietato introdurre corpi voluminosi che potrebbero intasare le bocche di carico e al fine di non creare disturbo il conferimento non potrà essere effettuato in orario notturno, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 7.00
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove;
- **Raccolte attivate presso specifiche utenze**, limitatamente alle attività commerciali: viene effettuata la raccolta degli imballaggi in cartone tramite deposito a terra in aree cittadine preventivamente stabilite e individuate su apposita planimetria. La cadenza di raccolta prevista è trisettimanale durante il periodo estivo e bisettimanale durante il periodo invernale; il deposito

da parte delle utenze finalizzato alla raccolta deve avvenire, tassativamente, dalle ore 7.00 alle ore 9.00, nei giorni di raccolta.

PLASTICHE

Appartengono a questa categoria rifiuti di imballaggi costituiti principalmente da polietilene (PE), polietilene tereftalato (PET), che costituisce la materia prima più utilizzata per i contenitori di prodotti liquidi, il cloruro polivinile (PVC) e polistirolo (PG). Sono ad esempio imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, dispenser, erogatori, vaschette per alimenti, vaschette per alimenti pulite, copriabiti in film, custodie di cd, videocassette, nastro adesivo, spazzolino del mascara, tubetti di creme e dentifrici, elementi antiurto in polistirolo utilizzati per proteggere gli elettrodomestici, ecc.. Non vanno conferiti, piatti, bicchieri e altri oggetti di plastica, rifiuti pericolosi come barattoli di metallo per vernici, solventi e oli minerali.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti in plastica, sono stati istituiti due distinti Consorzi di filiera nazionali dei produttori ed utilizzatori di questo materiale, rispettivamente per il riciclaggio e recupero in generale degli imballaggi di plastica e per il riciclaggio di beni in polietilene. Nell'uso corrente i materiali in polietilene sono le c.d. plastiche rigide, identificate solitamente dalle sigle LDPE (Low Density Polyetilene) e HDPE (High Density Polyetilene), PE o PP. A titolo esemplificativo rientrano in tale categoria le cassette della frutta, vasi e sottovasi, fusti e taniche, tubi per l'edilizia, sedie e tavoli da giardino, secchi e bacinelle, giocattoli interamente in plastica.

A livello comunale, vengono pertanto attivate due raccolte distinte, organizzate secondo le seguenti modalità:

- **Contenitori stradali** di colore GIALLO, per la raccolta degli imballaggi in plastica, con cadenza di raccolta diversificata in funzione della stagionalità;
- **Isole interrate**, limitatamente alla zona pedonale. Si prevede la ristrutturazione delle tre isole già presenti in Via Conti di Grado, Piazzetta San Marco e Piazza Biagio Marin, con eventuale integrazione di ulteriori strutture variandone anche l'ubicazione o in alternativa, posizionare contenitori mobili di tipo scarrabile in diversi punti del centro storico che rimarranno a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. Presso le isole interrate sarà vietato introdurre corpi voluminosi che potrebbero intasare le bocche di carico e al fine di non creare disturbo il conferimento non potrà essere effettuato in orario notturno, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 7.00
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove, per la raccolta delle plastiche rigide.

VETRO

Appartengono a questa categoria ad esempio rifiuti di imballaggi (bottiglie e vasetti) per alimenti in vetro vuoti e sciacquati. Non vanno conferiti ceramica, lattine e barattoli di metallo, cristallo, specchi e lampade.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- **Contenitori stradali** di colore BLU con cadenza di raccolta diversificata in funzione della stagionalità;
- **Isole interrate** limitatamente alla zona pedonale. Si prevede la ristrutturazione delle tre isole già presenti in Via Conti di Grado, Piazzetta San Marco e Piazza Biagio Marin, con eventuale integrazione di ulteriori strutture variandone anche l'ubicazione o in alternativa, posizionare contenitori mobili di tipo scarrabile in diversi punti del centro storico che rimarranno a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. Presso le strutture interrate sarà vietato introdurre corpi voluminosi che potrebbero intasare le bocche di carico e al fine di non creare disturbo il conferimento non potrà essere effettuato in orario notturno, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 7.00. A seconda del periodo dell'anno si potranno variare le frequenze settimanali di posizionamento delle isole mobili, in relazione ai differenti volumi di rifiuto prodotti.
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove

ALLUMINIO

Appartengono a questa categoria di rifiuti gli imballaggi costituiti da alluminio come ad esempio lattine in alluminio, bombolette spray per profumi, lacche, deodoranti e panna, scatolette per tonno, carne, pesce, legumi e creme, tubetti per conserve e cosmetici, vaschette per alimenti, capsule o tappi per bottiglie d'olio, vino, liquori, foglio sottile per cioccolato, coperchi di yogurt, ecc..

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- **Contenitori stradali** di colore GIALLO, raccolti insieme alle plastiche, con cadenza di raccolta diversificata in funzione della stagionalità;
- **Isole interrato**, limitatamente alla zona pedonale. Si prevede la ristrutturazione delle tre isole già presenti in Via Conti di Grado, Piazzetta San Marco e Piazza Biagio Marin, con eventuale integrazione di ulteriori strutture variandone anche l'ubicazione o in alternativa, posizionare contenitori mobili di tipo scarrabile in diversi punti del centro storico che rimarranno a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. Presso le strutture interrato sarà vietato introdurre corpi voluminosi che potrebbero intasare le bocche di carico e al fine di non creare disturbo il conferimento non potrà essere effettuato in orario notturno, in particolare dalle ore 23.00 alle ore 7.00.
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove

UMIDO

Appartengono a questa categoria i materiali organici putrescibili ad alto tasso di umidità provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina e *carta contaminata dagli stessi*.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- **Contenitori stradali** di colore MARRONE con cadenza di raccolta diversificata in funzione della stagionalità;
- Limitatamente alla zona pedonale, i contenitori stradali saranno sostituiti da **contenitori mobili** di tipo scarrabile, posizionati in diversi punti del centro storico (indicativamente 3) a disposizione degli utenti per un tempo determinato, quantificabile in 2 o 3 ore per ogni giornata di raccolta. A seconda del periodo dell'anno si potranno variare le frequenze settimanali di posizionamento delle isole mobili, in relazione ai differenti volumi di rifiuto prodotti.

PILE, BATTERIE E ACCUMULATORI

Le pile e gli accumulatori usati devono essere consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero devono essere conferiti attraverso la raccolta differenziata con le modalità di sotto riportate.

Ai sensi dell'art.7 del D.M. 476/1997, presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- Limitatamente alle batterie portatili, tramite **contenitori stradali**, di colore grigio con cadenza di raccolta quindicinale;
- Presso i **rivenditori** convenzionati con il Gestore con cadenza di raccolta quindicinale;
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove, anche per gli accumulatori per veicoli se provenienti dall'utenza domestica.

FARMACI

Appartengono a questa categoria i farmaci scaduti privi di confezione.

Vanno conferiti negli appositi **contenitori** posizionati in prossimità od all'interno delle farmacie, privati della confezione di carta che costituisce frazione recuperabile.

I contenitori sono caratterizzati dalla dicitura "farmaci scaduti" e vengono vuotati con cadenza quindicinale.

VERDE

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere gestiti unicamente nei seguenti termini:

- Conferimento al **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove;
- Conferimento negli appositi **contenitori stradali** (benne scarrabili), compatibilmente con la capienza del contenitore e di pezzatura adeguata;
- Tramite **autocompostaggio** della frazione verde dei rifiuti unitamente alla frazione umida organica.

OLI ALIMENTARI

Appartengono a questa categoria gli oli residuali di cottura e di conservazione alimenti provenienti dalle sole utenze domestiche.

Questi sono conferibili presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove. Saranno successivamente collocati in ogni zona della città dei contenitori dedicati per la raccolta dell'olio vegetale.

INGOMBRANTI

Appartengono a questa categoria ad esempio i mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, ecc.) oggetti diversi (materassi, piante di arredamento), i sanitari (ad es. lavandini, water, ...) ed altri oggetti e materiali che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti stradali.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove
- **Su chiamata**: il ritiro avrà luogo, previo pagamento del corrispettivo per gli oneri di trasporto, direttamente al domicilio, se collocato a livello stradale, previo appuntamento telefonico con il Gestore.

METALLI

Appartengono a questa categoria i rifiuti costituiti da materiali metallici quali pentolame, scaffalature, reti metalliche, ecc...

Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove

LEGNO

Appartengono a questa categoria i materiali costituiti principalmente da legno come ad esempio parti di mobili o bancali utilizzati per la consegna delle merci e il loro movimento negli scaffali.

Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Ad esaurimento della loro durata operativa i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestici costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, computers, televisori, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria ecc. così come previsto dal D.Lgs. 151/2005 e dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65, possono essere consegnati ad un rivenditore, che ha l'obbligo di ritirarlo purché contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, anche al centro di raccolta comunale.

Il conferimento dei RAEE nel centro di raccolta dovrà avvenire in base alla tipologia dell'apparecchiatura, distintamente per: grandi elettrodomestici di refrigerazione e condizionamento; altri grandi bianchi (lavatrici, forni a microonde ed altri grandi elettrodomestici impiegati per la cottura, apparecchi elettrici di riscaldamento); TV e monitor; piccoli elettrodomestici di uso domestico (es. aspirapolvere, frullatore, rasoio elettrico, stampante, asciugacapelli), apparecchi radio, apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, strumenti, apparecchi di illuminazione; sorgenti luminose.

Il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non è ammesso nel caso in cui ci siano rischi di ferimento o contaminazione del personale o nel caso in cui l'apparecchiatura non contenga più i suoi componenti essenziali o sia danneggiata, per tale motivo il detentore del rifiuto deve provvedere ad assicurarne l'integrità.

Sono organizzate le seguenti tipologie di raccolta:

- Presso i **rivenditori**;
- **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove;
- **Su chiamata**: il ritiro avrà luogo, previo pagamento del corrispettivo per gli oneri di trasporto, direttamente al domicilio, se collocato a livello stradale, previo appuntamento telefonico con il Gestore.

ABITI USATI E ALTRI TESSILI

La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi **contenitori stradali** distribuiti sul territorio. La gestione è effettuata dalla Caritas che deve provvedere a comunicare con periodicità semestrale all'Amministrazione comunale i dati relativi alle raccolte effettuate sul territorio.

Relativamente agli altri tessili (abiti non riusabili, tessuti, stracci non contaminati da sostanze pericolose, etc) il conferimento dovrà avvenire presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove.

CONTENITORI ETICHETTATI CON I SIMBOLI DI PERICOLO “T” “F” “X” “C”

Appartengono a questo gruppo i contenitori vuoti di molti prodotti di uso quotidiano come solventi, vernici, colori, impregnanti, diluenti, solventi, smacchiatori collanti, insetticidi, che richiedono cautela nell'utilizzo e nella conservazione. Sono riconoscibili dalle lettere e simboli messi in evidenza sulle etichette dei contenitori come la fiamma, il teschio o la X. I contenitori anche se svuotati, se contenenti ancora tracce di prodotto, vanno comunque considerati rifiuti pericolosi e trattati come tali. Anche le bombolette spray con gas infiammabile appartengono a questa categoria.

I contenitori etichettati T, F, X, C di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso il **centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove nei limiti di cui al regolamento del centro di raccolta.

CARTUCCE DI TONER ESAURITE

Sono gli accessori informatici giunti a fine vita, pertanto costituiti solo dall'imballaggio in plastica e privi delle sostanze inchiostranti al loro interno. Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove nei limiti di cui al regolamento del centro di raccolta.

OLI MINERALI ESAUSTI

Sono costituiti dagli oli per auto e moto derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle sole utenze domestiche. Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove nei limiti previsti dal regolamento del centro di raccolta.

PITTURE E VERNICI

Possono contenere sostanze pericolose quali solventi organici oppure essere costituite da sostanze naturali (vegetale o minerale). Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove. Nel caso delle pitture e vernici pericolose il conferimento potrà avvenire esclusivamente dalle utenze domestiche, nei limiti di cui al regolamento del centro di raccolta.

PNEUMATICI FUORI USO

E' attivata la raccolta dei pneumatici (privi del cerchione), comprese le camere d'aria, derivanti dalla manutenzione dei veicoli a motore e non, ad esclusivo uso privato effettuata in proprio. Vanno conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove, nei limiti di cui al regolamento del centro di raccolta.

INERTI

I rifiuti costituiti principalmente da cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche piastrelle, calcinacci, provenienti da piccoli interventi di demolizione/manutenzione edile eseguiti in economia direttamente dalle utenze possono essere conferiti presso il **Centro di raccolta** ubicato in loc. Laguna – Isola Le Cove, nei limiti di cui al regolamento del centro di raccolta.

Tabella 3: Quadro di sintesi di sintesi delle raccolte differenziate attivate mediante cassonetti stradali di prossimità.

CARTA E CARTONE	Cassonetto di prossimità da 110 litri (bianco)
PLASTICA	Cassonetto di prossimità da 110 litri (giallo)
LATTINE	Cassonetto di prossimità da 110 litri (giallo)
VETRO	Bidoni carrellati di prossimità da 360 litri (azzurro)
VERDE DA POTATURE E SFALCI	Benne
UMIDO (DA CUCINA)	Bidoni carrellati di prossimità da 240 litri (marrone)
PILE ESAURITE	Appositi raccoglitori presso tabacchini e negozi
MEDICINALI SCADUTI	Appositi raccoglitori presso le farmacie
INDUMENTI	Contenitori CARITAS

ART. 22. Trasferimento o trasbordo di rifiuti

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di “raggruppamento dei rifiuti” ai fini dell’ottimizzazione del servizio è considerato un’operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti (ai sensi dell’art. 183 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 152/2006). A tal fine la durata dello stazionamento dovrà comunque rispettare i termini di cui all’art. 193, comma 12 del D.Lgs. 152/2006.
2. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
3. In caso di utilizzo di una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un’area gestita e controllata dal gestore del servizio e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell’area.
4. Il Comune di Grado ha individuato in località Primero, una stazione di trasferimento funzionale ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti non differenziati (c.d. “secco residuo”) a smaltimento, soprattutto nei periodi di alta stagione turistica, durante i quali la raccolta rifiuti avviene anche di domenica.
5. Per i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso il centro di raccolta di cui all’art. 20, le operazioni di raggruppamento e trasferimento rifiuti avverranno all’interno dello stesso centro di raccolta.
6. La variazione, integrazione, spostamento o rimozione delle aree di trasferimento individuate dovrà avvenire con autorizzazione del Comune.

ART. 23. Rapporti con Associazioni di Volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale e del Gestore del servizio.
2. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al Comune allegando l'atto costitutivo, specificando le frazioni di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta nonché concordare con lo stesso le modalità di trasporto e di collaborazione. Le associazioni dovranno dimostrare la capacità di gestione dei rifiuti e la competenza dei suoi addetti. I lavori svolti dalle associazioni per altri enti saranno valutate come titolo preferenziale.

ART. 24. Norme relative alla collocazione dei contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale. La collocazione dei suddetti contenitori deve avvenire in area pubblica in numero congruo alle necessità delle utenze servite.
2. I contenitori dei rifiuti urbani sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale e nel rispetto della sicurezza stradale e delle norme di igiene pubblica. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
3. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma garantita in base alle necessità ambientali e stagionali ed è tale da assicurare ottimi livelli di igienicità.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Nell'allestimento dei suddetti siti si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili.
7. Al fine di consentire le operazioni di manovra e svuotamento da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In corrispondenza delle aree gialle che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
8. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici, ingressi di farmacie, scuole, asili, ospedali. (a cura del Comune).
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dal Gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere del Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.
10. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non

possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.

ART. 25. Divieti d'uso dei contenitori

1. I rifiuti urbani e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori posizionati nelle aree limitrofe. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti a terra o nei pressi dei contenitori stradali.
3. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani domestici ed assimilati, i rifiuti urbani ingombranti, i rifiuti pericolosi; i rifiuti speciali non assimilabili, sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione, rifiuti speciali, rifiuti inerti e materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. bombole del gas, metalli, ecc.). è fatto divieto non separare i materiali per i quali è stata istituita la raccolta differenziata
4. Nel caso in cui le necessità di conferimento dei rifiuti per quantità, peso o volume superino la dotazione del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, l'attività di asporto dei rifiuti sarà disciplinata da apposita convenzione.
5. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione.
6. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
7. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.
8. Nelle aree dove è garantito il sistema di raccolta denominato "porta a porta" è fatto divieto di abbandonare i rifiuti in giornate ed orari differenti da quelli previsti dal seguente regolamento.
9. Il Comune allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: tali modalità sono rese esecutive con provvedimento dell'organo competente.

ART. 26. Lavaggio dei contenitori stradali e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento, i centri di raccolta dei rifiuti ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.
2. Di norma il lavaggio dei contenitori stradali dovrà avvenire con una cadenza tale da rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Qualora le condizioni ambientali lo richiedano, come nel periodo estivo, la frequenza di lavaggio sarà intensificata.

SEZIONE 3. Gestione di particolari categorie di rifiuti

ART. 27. Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 184 comma 2, lettera f) del D.lgs 152/2006 i rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono ricompresi tra i rifiuti urbani.
I rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, sono inoltre disciplinati e definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2003, n. 254, nonché dal "Regolamento comunale di Polizia mortuaria. Il richiamato decreto, all'art. 2, comma 1, raggruppa tali rifiuti nelle seguenti categorie:
"e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);*f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:*
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione".
2. Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2003, i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla suddetta lettera e) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 254/2003, i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale oppure avviati a recupero o smaltimento in impianti per rifiuti inerti.
4. I rifiuti costituiti da altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione possono essere avviati a recupero.
5. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.
6. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali: fiori secchi, corone, carte, bottiglie in plastica, ecc., derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio si applicano le disposizioni del presente regolamento relativo ai rifiuti urbani.
7. Il servizio delle operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie da effettuarsi all'interno dei cimiteri presenti sul territorio comunale, in numero di due (nel Capoluogo e nella frazione di Fossaloni), è dato in appalto. Le attività condotte dalla Ditta appaltatrice, comprendenti anche le operazioni di pulizia dei viali, delle aree interne e delle strutture annesse, nonché le operazioni di manutenzione del verde, sono disciplinate dall'apposito capitolato speciale allegato al contratto.

ART. 28. Rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili

1. Le spiagge in concessione e gli arenili liberi, abitualmente utilizzati per la balneazione, dovranno essere ripuliti dai rifiuti spiaggiati con strumenti operativi atti a ridurre la quantità di sabbia o altri materiali raccolti assieme alle alghe, secondo quanto previsto dalle specifiche convenzioni.
2. I rifiuti spiaggiati, dopo un trattamento di prima separazione dei rifiuti più grossolani (vetro, plastica, legno, nylon, ecc) potranno essere sottoposti ad un trattamento finalizzato al riutilizzo della sabbia sugli arenili. Le parti residuali dei rifiuti trattati per il recupero della sabbia, in prevalenza alghe, dovranno essere depositati in appositi contenitori e quindi destinati ad idoneo impianto di recupero/smaltimento.
3. Al fine di abbattere i costi di gestione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto strategico attivare in località "Laguna – Isola Le Cove" un impianto di recupero dei rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili consistente nello stoccaggio e vagliatura dei rifiuti stessi.
4. Qualora i concessionari dei tratti di arenile siano intenzionati a servirsi dell'organizzazione comunale dovranno preliminarmente sottoscrivere con l'Amministrazione stessa apposita convenzione, secondo quanto riportato all'art. 36.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti spiaggiati potrà essere effettuata o direttamente dai concessionari o dagli automezzi del servizio comunale oppure tramite ditta appaltatrice del trasporto in possesso dei requisiti di legge (iscrizione albo nazionale per il trasporto in conto terzi).

ART. 29. Rifiuti abbandonati e rinvenuti sul territorio comunale

1. Fatto salvo il divieto di abbandono fissato dall'art. 192 del D. Lgs 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti dovranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, nei modi previsti dal presente regolamento. Nel caso in cui il soggetto responsabile in solido con il proprietario dell'area non provveda alla rimozione dei rifiuti rinvenuti, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere.
2. In caso di inadempienza, trascorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà a dar corso ai lavori di pulizia e di riassetto necessari, direttamente o per mezzo di società terze, procedendo all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
3. I rifiuti abbandonati rinvenuti sul territorio comunale, una volta rimossi e classificati, dovranno essere correttamente avviati a smaltimento o recupero, con eventuale previo conferimento al centro di raccolta comunale di cui all'art. 20, se rientranti nelle tipologie di rifiuti gestiti presso il centro, ai fini di ottimizzare il trasporto agli impianti di destinazione individuati.

ART. 30. Rifiuti derivanti dalle attività effettuate dal Comune

1. L'Amministrazione Comunale ritiene strategico che le attività di seguito elencate siano effettuate in economia con personale interno, con eventuale ricorso a Società terze:
 - a. rimozione e avvio a smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - b. operazioni di manutenzione del verde pubblico;
 - c. servizio di spazzamento stradale, compresa la pulizia delle caditoie;
 - d. pulizia degli arenili per i tratti demaniali di costa;

- e. svuotamento cestini getta rifiuti, gestione delle benne del “verde”, movimentazione contenitori di raccolta differenziata, servizio a domicilio di ritiro ingombranti, gestione del centro di raccolta rifiuti,
 - f. pulizia delle fontane;
 - g. manutenzione cassonetti;
 - h. opere e manutenzioni edilizie anche di rilevante entità su edifici pubblici e viabilità;
 - i. realizzazione e manutenzione segnaletica verticale ed orizzontale;
 - j. interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale;
 - k. pronto intervento in caso di situazioni di emergenza quali sinistri stradali, emergenza neve o ad altre situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - l. movimentazione terra ed altri materiali, scavi, ecc.;
 - m. manutenzioni o riparazioni di mezzi, opere od impianti (quali impianti elettrici, impianti termici) di proprietà comunale non gestiti da terzi.
2. Come riportato all’art. 8 del presente regolamento, l’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 classifica “rifiuti urbani” i rifiuti prodotti dalle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del suddetto comma 1 e come tali sono gestiti.
3. I rifiuti derivanti dalle attività elencate al comma 1, diversi da quelli di cui al comma 2, sono classificati a tutti gli effetti “rifiuti speciali” in quanto prodotti da attività di servizio pubblico. Tali rifiuti, se derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico vengono gestiti ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 31. Oli e grassi vegetali e animali esausti

1. Sono rifiuti speciali gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività. Tali utenze sono obbligate a stoccare gli oli e i grassi vegetali e animali esausti presso il luogo di produzione e in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all’art. 233 del D.Lgs 152/2006) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo.
2. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti presso il centro di raccolta.

ART. 32. Rifiuti di beni in polietilene non domestici

1. Ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. 152/2006, al fine di ridurre il flusso dei rifiuti in polietilene destinati allo smaltimento, è stato istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene.
2. A decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui all’art. 234, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

ART. 33. Rifiuti agricoli

1. I rifiuti prodotti dall’attività svolta dalle aziende agricole sono classificati come “speciali” e, in quanto tali, vanno raccolti separatamente rispetto ai rifiuti urbani e smaltiti da ditte specializzate.

2. A livello provinciale è attivo, ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/2006, l'accordo di programma sottoscritto tra la Provincia di Gorizia e Ambiente Newco s.r.l. per la raccolta dei rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, di cui i produttori agricoli possono avvalersi.

ART. 34. Rifiuti di aree portuali

1. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti all'interno delle aree di attracco, delle banchine di ormeggio, dei moli e dei pontili deve avvenire nel completo rispetto della normativa prevista dalla disciplina dettata dal D.Lgs 152/06 in materia di gestione dei rifiuti.
2. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinate dalle specifiche disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84 e succ. mod. integr. e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme, ordinanze e decreti emessi dall'Autorità Marittima competente relative alla materia specifica, in particolare si fa rimando a quanto disciplinato dal "Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" approvato dalla Guardia Costiera – Ufficio Circondariale Marittimo di Grado ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 182/2003.

ART. 35. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuoristrada e da loro parti

1. Sono rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, ma debbono essere conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità ai centri di raccolta regolarmente autorizzati, i rifiuti costituiti da:
 - parti di veicoli a motore;
 - carcasse di autoveicoli e motoveicoli;
 - carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili.
2. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 8 pneumatici e 3 batterie d'auto all'anno/utente possono essere conferiti in centro di raccolta semplice.

ART. 36. Convenzioni per la gestione di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il servizio di smaltimento o recupero, al Gestore del pubblico Servizio di raccolta rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.
2. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di gestione dei rifiuti.

La domanda dovrà contenere:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) la quantificazione dei rifiuti (in chilogrammi/giorno o mese o in metricubi/giorno o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
- d) la periodicità di consegna prevista e proposta;
- e) la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
- f) il sistema o modo di conferimento;

g) ogni altra notizia ritenuta utile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

h) scheda descrittiva del rifiuto;

i) certificato CCIAA.

3. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede la gestione, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore).
4. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.
5. In riferimento ai rifiuti di cui all'art. 28, risultano già attivate le convenzioni tra il Comune ed i soggetti concessionari di aree demaniali marittime per uso turistico ricreativo finalizzato al conferimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia delle tratte di arenile in concessione all'impianto di trattamento rifiuti di proprietà e gestione comunale, con eventuale servizio di raccolta e trasporto.

ART. 37. Pesata dei rifiuti urbani

1. La pesata dei rifiuti urbani deve essere effettuata al momento del conferimento agli impianti di recupero e smaltimento di destinazione, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Nel caso dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta di cui all'art. 21, il Gestore del centro stesso provvede alla pesata dei rifiuti prima di inviarli a recupero o smaltimento, per mezzo della pesa in dotazione.
3. I dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale suddivisi per flussi.

TITOLO III – NORME ACCESSORIE, SANZIONATORIE E FINALI

SEZIONE 1. Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

ART. 38. Comportamenti vietati

1. Oltre a quanto espressamente riportato negli articoli del presente regolamento, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune di Grado è vietato:
 - a. gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, ricomprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
 - c. ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - g. conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - h. utilizzare i contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno; in questi casi l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - i. abbandonare rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
 - j. immettere nei contenitori residui liquidi;
 - k. introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - l. spostare, ribaltare, manomettere e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
 - m. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare le attrezzature o gli impianti necessarie alla pulizia della città, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme;
 - n. esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - o. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - p. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - q. collocare su finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi tipo di rifiuto che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.

2. È vietato inoltre depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti provenienti da interventi edili, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 39. Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata con frequenza tale da assicurare la normale funzionalità, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

ART. 40. Norme generali di nettezza urbana

1. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
2. È fatto obbligo a chiunque (privato cittadino o esercente di qualsiasi attività), avente la propria abitazione o la propria attività prospiciente la pubblica via, di garantire la pulizia del marciapiede da ghiaccio e neve al fine di renderlo percorribile in sicurezza.
3. Tutti i rifiuti devono essere raccolti secondo quanto previsto dal Titolo II del presente regolamento.

ART. 41. Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi d'uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo devono essere poste in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita l'ARPA e l'ASS, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

ART. 42. Aree occupate da pubblici esercizi e strutture, anche temporanee

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia dell'area occupata e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. Tale obbligo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.

3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di
 - a. provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia,
 - b. provvedere, in particolare per i titolari dei pubblici esercizi, a posizionare idonei contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta, presso l'ingresso della propria attività,
 - c. provvedere, al momento della chiusura, alla rimozione dei rifiuti (carta, plastica, bottiglie e lattine) e di curare la pulizia di tutti gli spazi nel raggio di almeno 2 metri dagli ingressi del locale.
 - d. provvedere alla pulizia del tratto di suolo antistante il proprio esercizio commerciale, qualora necessario per la presenza di quantità rilevanti di mozziconi di sigaretta, carta od altri rifiuti, formatesi successivamente al servizio di spazzamento e pulizia comunale.

ART. 43. Pulizia delle aree utilizzate per mercati e manifestazioni pubbliche

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, sono obbligati a mantenere e lasciare l'area loro assegnata pulita e priva di rifiuti sparsi, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività con le modalità comunicate ai concessionari dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve essere liberata da mezzi ed attrezzature entro un'ora dall'orario di chiusura di vendita per permettere le operazioni di raccolta dei rifiuti correttamente esposti e spazzamento dell'area da parte del gestore del servizio di Nettezza Urbana.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, carta/cartoni e plastica/lattine devono venir separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area assegnata al fine di agevolare la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio provvederà, eventualmente su richiesta specifica, previa valutazione tecnica del medesimo, al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

ART. 44. Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, è obbligato a provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

ART. 45. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi,

ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

2. Al fine di agevolare tale comportamento sono predisposti sul territorio distributori automatici di Kit di pulizia.

ART. 46. Interventi su conglomerati cementizi, coperture, ed altri manufatti contenenti amianto

1. Nel caso in cui venga rilevata la presenza in un manufatto di materiali contenenti amianto, il proprietario o il concessionario è invitato a mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rilascio di fibre che, se inalate, possono causare malattie gravi all'uomo. Il proprietario del manufatto in amianto deve pertanto, al fine di verificare il suo stato di conservazione, rivolgersi ad una ditta specializzata o in alternativa all'Azienda per i servizi sanitari (A.S.S.) territorialmente competente.
2. Qualora su un manufatto vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l'integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro (ditta esecutrice) deve presentare all'Azienda per i servizi sanitari (ASS) la notifica in conformità a quanto prescritto dall'art. 250 del D.Lgs. n. 81/2008.
3. In caso di interventi di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, l'articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 prevede al comma 2 che l'impresa esecutrice dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza (ASS) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Le operazioni di rimozione di materiale di cemento amianto o di altri conglomerati contenenti amianto, dovranno essere sempre condotte salvaguardando l'integrità del materiale durante tutte le fasi dell'intervento. La copertura o altro manufatto di amianto, in quanto rifiuto speciale pericoloso quando viene rimosso, deve essere correttamente smaltito secondo le normative di legge in vigore.

SEZIONE 2. Controlli e Sanzioni

ART. 47. Violazioni alle prescrizioni del regolamento e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione rifiuti, si applicano, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative comprese tra da euro 25 (venticinque) a euro 6.000 (seimila) a seconda della gravità della violazione stessa. Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli precedenti, sono stabilite nella tabella riportata in allegato.
2. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al D.Lgs. 152/2006, al Codice della Strada e ad altre norme di settore, nonché in via residuale e, se non altrimenti previsto, alle disposizioni dell'art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000, in relazione alle violazioni ai Regolamenti comunali ed alle Ordinanze Sindacali.
3. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative e l'opposizione agli atti esecutivi, sono regolamentati in via generale dalla normativa vigente (Legge n. 689/81 e Legge n. 241/90 e succ.mod.integr.) e da quanto previsto nell'ordinamento in materia di sanzioni amministrative.
4. All'accertamento dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento provvedono il Corpo di Polizia Locale, il Corpo di Polizia Provinciale, gli operatori dell'ARPA e del Servizio di Igiene

Pubblica della ASS competente ed in generale gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria a norma dell'art.57 del C.P.P..

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente Regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

SEZIONE 3. Disposizioni transitorie e finali

ART. 48. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale 26 del 29/04/2010 e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente in materia.

ART. 49. Norme e regolamenti di attuazione

1. Le eventuali norme tecniche ed i regolamenti attuativi del presente regolamento sono approvati nei termini e nei modi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

ALLEGATO: Sanzioni previste, in applicazione all'art. 47.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante contenitori stradali ed altri punti di raccolta stradale			
Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
	Rifiuti speciali non assimilati	100	1.000
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore		25	100
Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dal gestore	Rifiuti urbani	25	250
	Rifiuti speciali assimilati	50	400
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, ovvero immissione in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi	300	3000
	Rifiuti pericolosi	300	6.000
Cernita dei rifiuti e loro asporto dai contenitori di raccolta predisposti dal gestore del servizio pubblico		25	150
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti non autorizzati provenienti da cantieri edili		100	600
Mancato rispetto delle norme comportamentali nelle raccolte mediante centri di raccolta			
Cernita, rovistamento e/o asporto di materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti		25	150
Abbandono di materiali o rifiuti fuori dal centro di raccolta o nei pressi dell'ingresso, se ammessi al centro. Diversamente (rifiuti non ammessi al centro) si ricade nella fattispecie dell'abbandono su aree pubbliche		25	300
Divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di conferimento dei rifiuti senza l'autorizzazione degli addetti		100	400
Obbligo di rispettare le disposizioni riportate sulle apposite tabelle affisse all'ingresso e all'interno del centro, di attenersi alle indicazioni di accesso e conferimento fornite dagli addetti e in generale di rispettare le disposizioni previste dal regolamento di gestione del centro		100	400

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati		100	1.000
Mancato rispetto delle norme comportamentali generali e di igiene ambientale			
Obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati		25	300
Obbligo pulizia di aree scoperte private		100	600
Obbligo pulizia delle superfici pubbliche concesse in uso o occupate		100	600
Obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie di provvedere alla costante pulizia dell'area privata		25	100
Imbrattamento di suolo pubblico		50	300
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani non pericolosi o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	200
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Obbligo pulizia di aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500